

COPIA



COMUNE DI LUCO DEI MARSI

PROVINCIA DI L'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.33 del 30.08.2012

Prot. n. 9315 del _____

25 OTT. 2012

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale di polizia urbana.

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di agosto, alle ore 18.10, nella sala Consiliare, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato ai sensi dell'art.15 dello Statuto Comunale, si e' riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, di 1^a convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco, Sig. Domenico Palma.

All'adunanza risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri per il presente oggetto:

CONSIGLIERI	P.	A.	CONSIGLIERI	P.	A.
1- PALMA DOMENICO /Sindaco	X		7- ANGELUCCI ANGELUCCI OLGA ANTONELLA	X	
2- PANELLA GIOVANNI	X		8- PATIERNO SALVATORE	X	
3- CIOCCI GINO	X		9- CHERUBINI CAMILLO	X	
4- GALLESE ANTONELLO	X		10- DE ROSA MARIVERA	X	
5- CIOCCI FIORENZO	X		11-CIOCCI MATTEO		X
6- TERRAMANO RAIMONDO		X			
			TOTALE	9	2

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Assunta D'Agostino

Presenti n. 8 Consiglieri (più il Sindaco)

Consiglieri assegnati n. 10 – in carica n. 10

E' presente l'Assessore comunale esterno Emilia Verdecchia senza diritto di voto.

Il Sindaco / Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è pubblica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenico Palma



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come in allegato N° 1) avente ad oggetto "Approvazione Regolamento comunale di Polizia urbana" per diventare parte integrante e sostanziale del presente atto ;

VISTO il "parere favorevole" in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 – 1° comma D.Lgs. 267/2000, come in allegato n. 2).

VISTE le proposte di modifica avanzate dalla Commissione Statuto e regolamenti nella seduta del 24/08/2012 e ritenuto di doverle recepire. Come in allegato n°3).

VISTO il regolamento appositamente predisposto composto da n. 66 articoli (contenente le modifiche approvate dalla Commissione Statuto e Regolamenti) come da allegato n. 4).

Udita la relazione del Sindaco che legge la proposta, propone di dare per letto il regolamento e propone altresì di recepire le modifiche apportate con voto favorevole dalla commissione Statuto e Regolamenti. Relativamente alla proposte avanzate dal consigliere De Rosa e non recepite in sede di commissione, fa presente che l'eventuale aggiunta della lett. V) all'art. 5 sarebbe una ripetizione di quanto già previsto nell'art. 6, commi 7 e 8. Inoltre aggiunge che l'uso dei pattini sulle carreggiate e sugli spazi destinati ai pedoni è già vietato dall'art. 190 del Codice della Strada. Sui cartelli stradali, all'art. 60, commi 3 e 4, il riferimento è all'art. 59 anziché all'art. 43 indicato per errore di stampa.

- Udito l'intervento del consigliere De Rosa che propone di rivedere il regolamento, considerandolo troppo repressivo, anziché essere diretto ad esercitare attività di prevenzione. Considerato che non ci sono altri interventi, il Sindaco pone a votazione il punto all'ordine del giorno.

Udite le dichiarazioni di voto: Angelucci favorevole – Cherubini contrario.

Con Voti Favorevoli 7 – contrari 2 (Cherubini - De Rosa).

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa.
- 2) Di approvare, di conseguenza, il regolamento comunale di polizia urbana, composto da numero sessantasei articoli, (contenente le modifiche approvate dalla Commissione Statuto e Regolamenti) come da allegato n. 4 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che gli importi delle sanzioni saranno automaticamente rinnovati qualora dovessero intervenire modifiche all'art. 7 bis del T.U.EE.LL.
- 4) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente delibera è soggetto, ai sensi dell'art. 84 del vigente Statuto, a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio.

In continuazione

Con voti favorevoli 7 - contrari 2 (Cherubini, De Rosa) resi altresì in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267.



C. C. n° 33/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
D. Rosa



COMUNE DI LUCO DEI MARSI (L'AQUILA)



Oggetto: Approvazione regolamento comunale di polizia urbana.

IL SINDACO

PREMESSO che il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente;

DATO ATTO che il Comune di Luco dei Marsi ha la necessità di aggiornare tale strumento regolamentare;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'approvazione di un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTO l'allegato regolamento composto da n. 66 articoli;

VISTO il D.L.vo n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 citato in nota all'art. 17 bis del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 in sicurezza pubblica";

DATO ATTO che l'accertamento delle violazioni è eseguita nel rispetto delle norme previsto dalla legge 24/11/1989 n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RISCONTRATO il parere e le proposte avanzate dalla "Commissione "Statuto e Regolamenti" riunita in data 24.08.2012, come da verbale allegato;

RICHIAMATE le competenze di cui all'art. 42) del TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000 nonché dello Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa e non necessita del parere di regolarità Contabile;

propone di deliberare

1) - di approvare, per le motivazioni in premessa, il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, composto da n. 66 articoli ed allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) - di dare atto che gli importi delle sanzioni saranno automaticamente rinnovati qualora dovessero intervenire modifiche all'art. 7 bis del T.U.EE.LL.

3) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente delibera è soggetto, ai sensi dell'art. 84 del vigente Statuto, a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio.

4) Di rendere, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267.

Luco dei marsi, lì 27/08/2012



Il Sindaco proponente
Domenico Palma

C.C.n. 33/2012

ALLEGATO N° 2 ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 33 DEL 30.8.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonella Alfidi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

Esprime sulla presente proposta parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/00

Luco dei Marsi, 27.08.2012

Il Resp. del Serv. Amm.vo
Dr.ssa *Antonella Alfidi*





COMUNE DI LUCO DEI MARSURI (AQ)

Viale Duca degli Abruzzi CAP. 67056
Tel. 0863/5061 Fax 0863/529116 e-mail: municipio@luco.it

[Handwritten signature]
D. Rosa



Rif. n.
Prot. n.

Addi, 24/08/2012

OGGETTO: Riunione Commissione Statuto e Regolamento.

In data 24/08/2012 alle ore 12,30, regolarmente convocata, si è riunita la Commissione di cui all'oggetto nelle persone dei componenti Raimondo Terramano e Marivera De Rosa, del Presidente Antonella Angelucci e della segretaria Antonella Alfidi per discutere il seguente o.d.g.:

- 1) Esame regolamento albo pretorio on line;
- 2) Esame regolamento consulta sociale;
- 3) Esame regolamento consulta giovani;
- 4) Esame regolamento polizia urbana.

Circa i primi due punti all'o.d.g. tutti i componenti esprimono parere favorevole. Circa il regolamento consulta giovani si avanza la possibilità di valutare l'età massima per la partecipazione a 29 anni, proponendo tale variazione al C.C. All'art. 4, comma 3, lett. D dello stesso regolamento si propone di modificare come segue: "In questa seduta sono necessari 2/3 dei voti per approvare la proposta; se ciò non avvenisse si procede ad una seconda votazione e la proposta è approvata se consegue la maggioranza semplice". Se anche questa maggioranza viene a mancare la proposta è respinta.

All'art. 4, comma 2, si aggiungono le parole "appartenenti alla Consulta".

Il consigliere De Rosa si riserva di valutare il regolamento della consulta giovani in CC. con le modifiche sopra apportate.

Circa l'ultimo punto all'o.d.g. il consigliere De Rosa propone di aggiungere lett. V) all'art. 5 del regolamento così come appresso: depositare presso aree contermini ad altri edifici (fabbricati ad uso abitativo e non) materiale vario, anche non rifiuto, che possa provocare il proliferare ed essere ricettacolo di animali molesti, o essere altra fonte di pericolo, per es. incendio, inquinamento atmosferico. Gli altri componenti si riservano di valutare la proposta suddetta.

All'art. 26, alla fine del terzo comma, il consigliere De Rosa propone di aggiungere le seguenti parole "e, se del caso, avvertire le forze dell'ordine". All'art. 28, comma 2, propone di eliminare le parole "l'uso di pattini". Gli altri componenti si riservano di valutare la proposta suddetta.

Il Presidente propone di eliminare al primo comma dell'art. 54 le parole "e con le esigenze di cui all'art. 34, comma 3. Gli altri componenti esprimono parere favorevole.

Il presidente propone di modificare il secondo comma e tutto l'articolo nel senso di individuare nel resp. Area tecnica quello competente all'istruttoria e rilascio delle

autorizzazioni, con la collaborazione dell'ufficio P.L. Gli altri componenti esprimono parere favorevole.

Sempre allo stesso art. 60, comma 3, aggiungere dopo le parole c.1 lett b)"dell'art. 59". Gli altri componenti esprimono parere favorevole.


Il presidente propone che i riferimenti all'art. 43 nei commi 4 e 5 dell'art. siano da intendersi riferiti all'art. 59. Il consigliere Terramano esprime parere favorevole. Il consigliere De Rosa propone di rimandare ad altra seduta la valutazione del presente regolamento avendo rilevato diverse ulteriori inesattezze/incompletezze.

Per il presidente e il consigliere Terramano il regolamento di polizia urbana può essere approvato in C.C. con le modifiche apportate


Il Presidente Antonella Angelucci



Il Componente Raimondo terramano



Il Componente Marivera De Rosa




Il Segretario Antonella Alfidi



ALLEGATO n° 3

C.C. n° 33/2012

IL SEGRETARIO



ALLERANO
N. 6

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dante Santoro

COMUNE DI LUCO DEIMARSI
Provincia dell'Aquila



REGOLAMENTO COMUNALE DI

POLIZIA URBANA



APPROVAZIONE:

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30.8.2012



[Handwritten signature]
Dante Santoro

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>Art. 1 - Finalità.....</i>	4
<i>Art. 2 - Oggetto e applicazione.....</i>	4
<i>Art. 3 - Definizioni</i>	4
<i>Art. 4 - Vigilanza.....</i>	4
TITOLO II - QUALITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE E DECORO URBANO	5
<i>Art. 5- Comportamenti vietati.....</i>	5
<i>Art. 6 - Pulizia dell'abitato</i>	6
<i>Art. 7 - vasi di fiori.....</i>	6
<i>Art. 8 - Bucato steso lungo le strade</i>	6
<i>Art. 9 - Pubblici giardini e viali</i>	7
<i>Art. 10 - Pubbliche fontane -</i>	7
<i>Art. 11 - Sgombero neve.....</i>	7
<i>Art. 12 - Luminarie natalizie</i>	7
<i>Art. 13 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.....</i>	8
<i>Art. 14 - Bivacco ed accattonaggi.....</i>	8
<i>Art. 15 - Manutenzione e cura delle facciate degli edifici.....</i>	8
<i>Art. 16 - Installazione di tende su facciate di edifici</i>	8
<i>Art. 17 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale</i>	
<i>Art. 18 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative</i>	
<i>Art. 19 - Ornamento esterno ai fabbricati.....</i>	
<i>Art. 20 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici.....</i>	8
<i>Art. 21 - Manutenzione di aree di pubblico transito.....</i>	
<i>Art. 22 - Insegne, persiane, vetrate di finestre</i>	8
<i>Art. 23 -Ripari ai pozzi , cisterne e simili</i>	
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE.....	
<i>Art. 24 -Divieti</i>	
<i>Art. 25 - Disposizioni sul verde privato</i>	
TITOLO IV- SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'	9
<i>Art. 26- Sicurezza urbana e pubblica incolumità</i>	



Ce. n. 33 / 2012

[Handwritten signature]



<i>Art. 27 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche</i>	
<i>Art. 28 - Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti e uso di mezzi recanti molestia -</i>	10
<i>Art. 29- Divieto di accensione di fuochi -</i>	10
TITOLO V- TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	11
<i>Art. 30 – Lavori in civili abitazioni</i>	11
<i>Art. 31 - Lavoro notturno</i>	11
<i>Art. 32 -suono delle campane</i>	11
<i>Art. 33- comportamenti in centro abitato</i>	11
<i>Art. 34 - Spettacoli e trattenimenti</i>	12
<i>Art. 35- Abitazioni private</i>	12
<i>Art. 36 - Strumenti musicali</i>	12
<i>Art. 37- Dispositivi acustici antifurto</i>	
TITOLO VI - TUTELA DEGLI ANIMALI	12
<i>Art. 38 - Tutela degli animali domestici</i>	12
<i>Art. 39 - Protezione della fauna selvatica</i>	12
<i>Art. 40 - Disturbo da parte di animali</i>	12
<i>Art. 41- Mantenimento dei cani</i>	13
<i>Art. 42 - Trasporto di animali su mezzi pubblici</i>	13
TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI	13
<i>Art. 43- Commercio in forma itinerante</i>	13
<i>Art. 44 - Esposizioni su aree private di merci destinate alla vendita</i>	13
<i>Art.45 - Caratteristiche dei locali</i>	13
<i>Art.46 - Insegne pubblici esercizi</i>	13
TITOLO VIII - OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI	14
<i>Art. 47 - Specificazioni</i>	14
<i>Art. 48 - Disposizioni sull'occupazione di suolo pubblico</i>	14
<i>Art. 49 - Spettacoli viaggianti</i>	14
<i>Art. 50 - Mestieri artistici</i>	14
<i>Art. 51- Strutture pubblicitarie</i>	14
<i>Art. 52 - Lavori di pubblica utilità</i>	15
<i>Art. 53 - Traslochi</i>	15
<i>Art. 54 - Comizi e raccolta di firme</i>	15
<i>Art. 55 - Offerta di beni in natura a fini di beneficenza</i>	15
<i>Art. 56 -Cortei funebri</i>	16
<i>Art. 57- Processioni - Manifestazioni</i>	16
<i>Art. 58 -Esposizione di merci</i>	16
TIT. IX - NORME PER L'APPOSIZIONE DI SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO	16
<i>Art. 59 - Tipologie dei cartelli</i>	16
<i>Art. 60 - Domande ed istruttoria</i>	17



Adriano Di Stefano
 Sindaco

TITOLO II - QUALITA' E TUTELA DELL'AMBIENTE E DECORO URBANO

Art. 5 - Comportamenti vietati

1. A tutela della sicurezza e del decoro dei luoghi è vietato:
 - a) manomettere o alterare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, fatti salvi gli interventi di manutenzione indispensabili al loro mantenimento, che comunque vanno realizzati dietro apposito atto autorizzatorio rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati rivolte sulla pubblica via;
 - c) manomettere, imbrattare, rimuovere o danneggiare sedili, panchine, fontane, giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse o segnali turistici e di territorio;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - e) collocare, affiggere o appendere qualsiasi cosa su beni pubblici o su proprietà private di cui ne sia compromesso il decoro;
 - f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono costituire intralcio, disturbo, o pericolo per gli utenti;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 14 anni di età;
 - h) lanciare sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i) lavare sul suolo pubblico o presso fontane pubbliche veicoli o altri oggetti che possono procurare pregiudizio per l'igiene dell'abitato;
 - j) immergersi nelle fontane o gettarvi pietre, detriti e qualsiasi altra sostanza solida o liquida;
 - k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo o ostruendo le soglie degli ingressi;
 - l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - m) riparare veicoli, tagliare legna, esercitare lavorazioni di pietre, metalli e simili sui luoghi pubblici;
 - n) impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - o) soddisfare alle proprie esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, al di fuori di particolari manifestazioni popolari debitamente autorizzate;
 - q) sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
 - r) lasciar vagare entro l'abitato animali da cortile, pecore, capre, equini, bovini e simili.
 - s) parcheggiare camper, roulotte, installare tende al di fuori delle aree appositamente attrezzate.
 - t) transitare nel centro abitato con equini o altri animali quando vi siano in programma manifestazioni, raduni, feste o altre riunioni di persone.
 - u) collocare su finestre, balconi, terrazzi e simili, verso la via pubblica o aperta al pubblico, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
2. Il Dirigente, su proposta dell'Amministrazione Comunale, può:
 - stabilire per determinati luoghi il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata;
 - stabilire il divieto, per determinati luoghi, ad innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o appendere panni da asciugare che procurano stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;



Antonio Di Agostino
 Sindaco

- stabilire il divieto, per determinati luoghi, di procedere alla battitura o pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie provocando la caduta di materiale sulla pubblica via.
- concedere particolari deroghe quando uno dei comportamenti di cui sopra siano necessari per la riuscita di pubbliche manifestazioni appositamente autorizzate.

Art. 6 - Pulizia dell'abitato

1. E' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. Chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, è tenuto alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre e, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, appositi contenitori per il deposito dei rifiuti minuti.
4. E' vietato nutrire i volatili ed altri animali sulla pubblica via.
5. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, quando siano collocati all'esterno degli specifici esercizi commerciali, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
6. I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni, da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani o conferiti "all'isola ecologica" eventualmente predisposta dal Comune o conferiti alla società incaricata della gestione e/o raccolta dei rifiuti ingombranti.
8. I proprietari, gli usufruttuari e i titolari di altri diritti reali di godimento di immobili ubicati all'interno del territorio comunale devono garantire l'igiene e la salubrità degli stessi e procedere alla disinfestazione e derattizzazione periodica dell'immobile nel caso in cui si evidenzi una situazione di abbandono.
- 9.

Art. 7 -vasi di fiori-

I vasi di fiori, le gabbie degli uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento devono essere convenientemente assicurati.

L'innaffiamento dei fiori deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.

Art. 8 -bucato steso lungo le strade-

E' vietato stendere il bucato sulle finestre, balconi terrazze ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni.

E' pure vietato stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui pubblici passaggi e nei giardini pubblici.

Art. 9 -pubblici giardini e viali-

Nei pubblici viali e giardini è vietato di strappare i fiori, di pestare l'erba e di arrampicarsi sulle piante.

Nei pubblici giardini è vietato bivaccare, di consumare pasti e di occupare i sedili se non a scopo di riposo.

Art. 10 -pubbliche fontane-

L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è permesso soltanto per bere, fatta eccezione delle concessioni speciali da accordarsi dall'Ufficio competente del comune.



C. e. n. 33/212

[Handwritten signature]

Art. 11 - Sgombero neve

1. Salva diverse disposizioni emanata dall'Ente, la neve rimossa da luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I balconi ed i davanzali devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la pulizia della via sottostante ed in modo di non arrecare fastidi ai mezzi e ai pedoni che vi circolano.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori di edifici, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo di "caduta neve" con segnaletica ben visibile.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

Art. 12 - Luminarie natalizie

1. La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15 novembre al 20 gennaio di ogni anno, è consentita con elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario;
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare, oltre a quanto previsto dal T.U.L.L.P.S., al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
3. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
4. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.

Art. 13 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso dei proprietari, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme sulla circolazione stradale.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Art. 14 - Bivacco ed accattonaggio

E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti.

E' vietato inoltre:

- a) consumare alimenti e bevande occupando le piazze, le vie, gli edifici pubblici o le soglie degli stessi, di luoghi di culto, di abitazioni private e qualunque spazio o area pubblica assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
- b) sdraiarsi o soggiornare nelle vie, piazze giardini e altri luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva, in modo contrario al pubblico decoro;

Art. 15 - Manutenzione e cura delle facciate degli edifici

1. I proprietari degli edifici devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, le grondaie, gli androni e le scale, le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
2. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere quando necessario alla ripresa dell'intonaco ed alla ritinteggiatura dei fabbricati.
3. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio e le prescrizioni dell'Ufficio tecnico comunale.
4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o tinteggiatura in



C.C. n. 33/2012

[Handwritten signature]

genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

5. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici e gli stessi obblighi incombono sui proprietari delle insegne.
6. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta, per tutta la loro lunghezza e alla pulitura dei canali per lo scolo delle acque.

Art. 16 - Installazione di tende su facciate di edifici

1. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati nonché su facciate di edifici che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque visibili da esso, è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art. 17 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia dei luoghi di particolare interesse (archeologico, storico, artistico, ambientale, di culto ecc.), è sottoposto ad apposita autorizzazione il commercio itinerante su aree pubbliche nel centro storico di Luco dei Marsi;
2. In materia trovano applicazione le norme regionali della legge 135/1999 e successive m.e.i. ed i Regolamenti Comunali appositamente emanati;

Art. 18 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche e comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 19- Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 20- Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 21 Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 22 - Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro



Chiodo
10/10/12
10/10/12

congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 23- Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

TITOLO III- DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 24- Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, nelle aree verdi e nelle aiuole regolarmente segnalate è vietato:
 - a) procurare molestia alla fauna eventualmente ospitata;
 - b) introdurre animali, fatta salva la presenza di apposite aree a loro destinate;
 - c) danneggiare la vegetazione;
 - d) fare uso improprio di giochi, panche e strutture;
 - e) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - f) calpestare le aiuole;
2. Sono fatti salvi appositi regolamenti comunali per la fruizione di parchi, giardini, aree attrezzate ecc. tenendo conto delle particolari caratteristiche degli stessi.

Art. 25- Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati sul fronte od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo od intralcio per la circolazione, di veicoli e pedoni.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
3. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, gli orti e giardini privati all'interno dei centri abitati ed in particolare nei centri storici o a ridosso degli stessi, non devono, anche se incolti, essere tenuti in stato di abbandono; i proprietari e/o titolari di altri reali di godimento di aree destinate a orti o giardini, devono provvedere alla loro periodica manutenzione e pulizia, evitando l'accumulo di materiali di scarto e di rottami, la crescita di sterpaglie, rovi e simili.
4. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli orti, giardini e/o terreni privati prospicienti la pubblica via, che possano rappresentare pericolo di incendio e/o limitazione della visibilità nelle intersezioni stradali;
5. Gli eventuali trattamenti fitosanitari e l'uso di diserbanti sono consentiti nel rispetto delle norme del regolamento comunale di igiene e sanità.
6. Tutti i proprietari e conduttori di terreni, confinanti con le strade comunali e vicinali, sono tenuti ad eseguire i lavori necessari per la coltivazione dei campi evitando che il terreno rimosso, o altri materiali, vengano ad occupare le pertinenze delle strade, le cunette e i canali di scolo delle acque.
7. Le aree adiacenti i fabbricati e poste in centro abitato vanno tenute libere da erbacce e rovi.

TITOLO IV- SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 26 -Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per



l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie, disturbo, scherzi fastidiosi.

1) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, è fatto divieto inoltre, a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate, al fine di evitare alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità dei medesimi e degli altri avventori.

2) I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, call center e phone center o altro luogo di ritrovo, che favoriscono l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi

o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, almeno eliminando il nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, chiudendo le porte di accesso per limitare i contatti fra dentro e fuori, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso personale specializzato.

A seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, il Sindaco può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o di intere zone e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzatorio di competenza del Comune senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o rimborsi di sorta.

Art. 27 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 28 - Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti e uso di mezzi recanti molestia

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali, è fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti, ovvero liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche o recando fastidio a chiunque.

E' parimenti vietato fare uso di cerbottane o altri attrezzi che consentano di lanciare oggetti anche di piccolo taglio recanti offesa o fastidio, ovvero fare uso in pubblico o lanciare sacchetti d'acqua, pistole ad acqua recando fastidio ai cittadini; è altresì proibito fare uso di bastoni o giochi e simili che rechino potenziale pericolo o fastidio alle persone, nonché azionare o lanciare in moto rotatorio ruote, copertoni, cerchioni, dischi e altri simili oggetti in aree pubbliche non appositamente chiuse.

Art. 29 - Divieto di accensione di fuochi

E' vietato accendere fuochi per ardere sterpaglie all'interno e all'esterno del centro abitato nei mesi di maggio a Settembre. Nel restante periodo è consentito, con tutte le precauzioni del caso, dalle ore 10,00 alle ore 17,00.

L'accensione delle sterpaglie fuori del centro abitato, nel rispetto di quanto sopra, può avvenire solo in presenza e sotto la stretta vigilanza del proprietario dell'area, al fine di impedire che il fuoco possa propagarsi o che l'emanazione del fumo possa arrecare disturbo al vicinato.



Dr. Francesco D'Agostino

TITOLO V- TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 30 – Lavori in civili abitazioni

1. E' vietato impiantare, in fabbricati destinati a civile abitazione, attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore qualora si arrechi disturbo alla quiete pubblica e privata. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

Art. 31- Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 7.00, e tra le ore 14.00 e le ore 16.00 nei centri abitati.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative in orario notturno è subordinata a preventivo parere dei servizi tecnici comunali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

Art. 32 –suono delle campane-

Il suono delle campane è vietato dalla ore 20,00 alle ore 5,00 dal 1° nov. al 30 di aprile e dalle ore 21,00 alle ore 04,00 dal 1° maggio al 31 ottobre.

E' permesso di derogare alle disposizioni suddette:

- a) per determinati riti religiosi, in dipendenza di consuetudine lungamente praticata.
- b) Per ordini impartiti da superiore autorità;
- c) Per straordinarie ricorrenze dietro consenso dell'autorità comunale.

Il suono delle campane non può durare oltre due minuti primi per ogni suonata e tra una suonata e l'altra deve intercedere un intervallo di dieci minuti primi.

E' facoltà del sindaco di vietare in modo assoluto il suono delle campane quando, per l'influenza di epidemie, esso possa aggravare l'inquietudine pubblica.

Art. 33 –comportamenti in centro abitato-

E' vietato tenere animali che specialmente di notte rechino disturbo al vicinato.

E' vietato scuotere, sbattere o spolverare, sulla pubblica via o dalle finestre, abiti tappeti, panni etc..

Art. 34 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle autorizzazioni prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili dei circoli privati ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i suoni e rumori non siano uditi all'esterno dello stesso locale. Salvo specifiche autorizzazioni, di volta in volta, tenuto conto delle norme che disciplinano la materia dell'inquinamento acustico -legge n.4457/95 e Regolamenti Comunali. Le autorizzazioni di pubblica sicurezza, per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti, rilasciate dall'ufficio di Polizia Amministrativa, devono indicare prescrizioni ed orari, conformemente anche al presente Regolamento, volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 35 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di disturbo, fatte



C.C. n. 33/2012

[Handwritten signature]
Carlo D'Adda

salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati anche a civile abitazione.

Art. 36 - Strumenti musicali

1. Il soggetto che, nella propria abitazione, fa uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 22.00 alle ore 8.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 37 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione di cui al comma precedente vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti.

TITOLO VI - TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 38 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici e randagi e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio da qualsiasi veicolo.
4. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private, che comportino maltrattamenti e sevizie.
5. Si applicheranno a sanzione dei suddetti comportamenti le sanzioni penali o amministrative previste dalle specifiche leggi nazionali in materia.

Art. 39 - Protezione della fauna selvatica

1. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa vigente a tutela delle stesse.
2. Il soggetto che detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo per terzi.

Art. 40- Disturbo da parte di animali

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del precedente comma al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a mettere l'animale in condizione di non continuare a disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Nell'ipotesi che la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario e a spese del proprietario o detentore.
4. Gli animali non domestici di notevoli dimensioni (equini, bovini, ovini ecc.) devono essere tenuti a oltre 50 metri dalle abitazioni circostanti e dalle zone edificabili.





C.C. n. 33/2012

[Signature]
IL SEGRETARIO COMUNALE
Diana Assunta D'Agostino

Art. 41- Mantenimento dei cani

1. A garanzia della sicurezza delle persone e della circolazione stradale, è fatto obbligo ai proprietari dei cani e a chiunque li accompagni in spazi pubblici, di condurli a guinzaglio e sotto il loro stretto controllo.
2. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
3. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

Art. 42 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle norme dettate dal regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

Art. 43- Commercio in forma itinerante

1. I titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche ed i produttori agricoli, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto della normativa regionale.
2. Il Responsabile del Servizio, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 44- Esposizioni - su aree private - di merci destinate alla vendita

Il titolare di DIA per negozio di vicinato o di media struttura che appronta dei locali per esporvi prodotti del settore merceologico oggetto del suo commercio, non è tenuto a munirsi di autorizzazione alcuna a condizione, però, che nei locali non acceda il pubblico (siano in pratica soltanto vetrine) e non si effettuino operazioni di vendita, ovvero commissioni o prenotazioni di merci.

Nei locali adibiti ad esposizione, per la merce visibile dall'esterno deve essere chiaramente indicato l'esercizio commerciale presso il quale rivolgersi per acquistare la merce esposta.

Art. 45 - Caratteristiche dei locali

Le esposizioni di merci devono avvenire in locali dichiarati agibili dall'U.T.C. ed aventi la specifica destinazione d'uso commerciale.

Nel caso di esposizioni temporanee è consentito derogare alla specifica destinazione d'uso.

Ai fini del presente articolo sono considerate temporanee le esposizioni che si tengono per un periodo massimo di 90 giorni annui.

Art. 46- Insegne dei pubblici esercizi

1. Gli esercizi pubblici soggetti alla disciplina dell'art. 86 del R.D.18/6/1931 n. 773, ed in particolare le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e tutti i locali di pubblico ritrovo, devono essere dotati di insegna esterna di denominazione indicante in modo inequivocabile il tipo di attività esercitata.
2. Ai fini del Regolamento per insegna si intendono anche pannelli, targhe, o scritte applicate direttamente sul muro.
3. Le insegne esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che contengono indicazioni dell'attività diverse da quelle riportate nell'autorizzazione devono, a cura dei titolari degli esercizi, essere adeguate, sostituite o modificate entro i successivi 40 giorni.
4. E' fatto divieto assoluto di indicare nell'insegna, tipologie di esercizio diverse da quelle riportate nell'autorizzazione o consentite dalla stessa.



C.C. n. 33/2012
[Signature]

5. Restano salve le norme del vigente Codice della Strada per quanto riguarda le insegne pubblicitarie

TITOLO VIII - OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 47 - Specificazioni

1. Le occupazione di aree e spazi pubblici ~~di cui sopra~~, sono disciplinate da specifico Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, al quale si rinvia per la normativa relativa alle modalità, termini, modi e sanzioni.

Art. 48- Disposizioni sull'occupazione di suolo pubblico

1. E' vietato, a tutela dell'ambiente urbano, occupare le aree e gli spazi di uso pubblico, nonché le aree e gli spazi di uso privato gravati da servitù di pubblico passaggio, compresi gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza, quiete pubblica e ornato pubblico. Qualora l'occupazione riguardi parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità deve essere vagliata anche con riferimento alle esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
3. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare. L'autorizzazione deve essere sempre negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata.
4. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione edilizia, anche in forma precaria.
5. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 49 - Spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale al quale si rinvia per la normativa relativa alle modalità, termini, modi e sanzioni.

Art. 50- Mestieri artistici

1. Si intende per mestiere artistico l'esercizio su suolo pubblico dell'attività di pittore, ritrattista, mimo, giocoliere e disegnatore di immagini.
2. La sosta per l'esercizio di dette attività non è soggetta né ad autorizzazione, né alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. Il Comune individua le aree del territorio comunale in cui tale attività è consentita.
4. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, devono osservare ogni disposizione imposta dal Responsabile della Polizia Municipale, per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

Art. 51 - Strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.



C.C. n. 33/2/12

ad n. 5/6

2. Non è consentito collocare le strutture di cui al comma precedente su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale ne potrebbe derivare qualsiasi conseguenza negativa alla vegetazione e/o alla gestione del verde pubblico.
3. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

Art. 52 - Lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Servizio di Polizia Municipale, affinché si possa provvedere a regolamentare, limitare e/o deviare la circolazione e, qualora l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, anche al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la data di inizio e di ultimazione dei lavori, deve essere data tempestivamente al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. Il Sindaco può disporre prescrizioni in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Qualora si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 53 - Traslochi

1. Qualora, in occasione di un trasloco, si ha la necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, l'interessato deve presentare istanza, in duplice copia, al Servizio di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Accertato che nulla osta, il Servizio di Polizia Municipale restituisce la copia munita di visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, all'ufficio tributi per l'applicazione degli eventuali oneri dovuti.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 54 - Comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare ~~e con le esigenze di cui all'art. 34, comma 3. del regolamento comunale~~.
2. La richiesta e il relativo rilascio dell'atto autorizzatorio segue l'iter procedurale previsto e disciplinato dal richiamato Regolamento Comunale vigente per l'occupazione di aree e spazi pubblici.

Art. 55 - Offerta di beni in natura a fini di beneficenza

1. La raccolta di fondi, effettuata anche occasionalmente, mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, è consentita esclusivamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale come definite dall'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive m. e i. ed alle organizzazioni riconosciute ai sensi della legge 7/12/2000, n. 383 successive m. e i.



C.C. n. 33/2012
[Signature]

2. La raccolta di fondi, se effettuata su area privata, è soggetta a previa comunicazione al comune contenente il luogo, la durata, il tipo di servizio e/o di bene offerto nonché la qualità del soggetto promotore, resa dal responsabile o legale rappresentate nella forma di autocertificazione.
3. Qualora per lo svolgimento dell'attività necessita utilizzare il suolo pubblico, la comunicazione di cui al comma precedente è sostituita dalla richiesta di occupazione del suolo pubblico, contenente in ogni caso le dichiarazioni di cui al comma precedente.
4. Tutte le istanze, autorizzazioni e concessioni, non necessitano dell'assolvimento dell'imposta di bollo e del pagamento dei tributi locali.

Art. 56 - Cortei funebri

I cortei funebri moventi dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque arriva il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 57 - Processioni – Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari, fatto salvo le consuetudini, concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Art. 58- Esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via, può essere rilasciata a norma del richiamato Regolamento Comunale sull'occupazione di suolo pubblico, l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente a garantirne comunque il passaggio dei pedoni, nel rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.
2. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

TIT. IX - NORME PER L'APPOSIZIONE DI SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO

Art. 59- Tipologie dei cartelli

1. Su richiesta degli interessati possono essere autorizzate le installazioni di segnali turistici e di territorio, suddivisi nelle seguenti tipologie:
 - a. Segnali di indicazione turistica e territoriale a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco (per i simboli, iscrizioni e composizione grafica si rimanda alle fig. II. 294 di cui al regolamento del Codice della Strada D.P.R. 16 Dic. 1992 n. 495);
 - b. Industriali, artigianali, commerciali a fondo nero con cornici ed iscrizioni di colore giallo.
2. I segnali con le indicazioni di cui alla lett. b. possono essere installati, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico



Alberghiere
Di pubblico interesse

veicolare, sempre nel rispetto di cui al c. 3 del presente articolo.

- c. Alberghiere a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure da 298 a 301 di cui al regolamento del Codice della Strada D.P.R. 16 Dic. 1992 n. 495.);
- d. Territoriali
- e. Di pubblico interesse.

3. I segnali di cui sopra possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al regolamento del Codice della Strada D.P.R. 16 Dic. 1992 n. 495.

4. L'installazione avviene secondo le modalità previste dal presente regolamento e nel rispetto delle previsioni del Codice della Strada.

Art. 60- Domande ed istruttoria

Le ditte interessate rivolgono istanza all' Ufficio Tecnico Comunale, indicando nella stessa le generalità complete del richiedente, il numero di cartelli, la posizione ove installarli, ed allegando copia di una visura di iscrizione al Registro delle Imprese.

L'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione sono a cura del Responsabile della ¹Polizia Municipale. *Due Tecno*

Il richiedente, ottenuta l'autorizzazione all'apposizione dei cartelli di cui al c. 1 lett. b), ^{art. 53} fornirà i cartelli fatti predisporre, a proprie spese, secondo le caratteristiche indicate, all'Ufficio ^{di P.M.} che ne curerà l'apposizione nei punti indicati, in collaborazione con l'Ufficio ~~tecnico comunale~~ ^{P.H.}

I cartelli di cui all'art. ~~43~~ ⁵³ già presenti sul territorio comunale, conformemente ad una precedente autorizzazione e con caratteristiche conformi a quelle indicate nello stesso art. ~~43~~, potranno essere regolarizzati entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, previo pagamento del canone annuo.

I cartelli di cui all'art. ~~43~~ ⁵³ già presenti sul territorio comunale, conformemente ad una precedente autorizzazione e con caratteristiche non conformi a quelle indicate nello stesso art. ~~43~~ dovranno essere rimossi e potranno essere sostituiti previa presentazione di una nuova istanza.

Art. 61- Contributo di installazione e canone annuale

L'installazione dei cartelli di cui ai precedenti articoli è soggetta al versamento di un canone annuale e di una quota "una tantum" quale rimborso per i lavori di installazione.

Il canone annuale e la quota di rimborso per i lavori di installazione sono stabiliti dalla Giunta Municipale.

Art. 62 - Rimozione

I cartelli sono rimossi dal personale incaricato dal comune nei seguenti casi:

- su richiesta dell'interessato;
- nel caso di chiusura dell'attività oggetto dell'indicazione;
- quando l'azienda che ne ha richiesto l'installazione non provveda al versamento del canone annuale.

Si procederà comunque alla rimozione dei cartelli installati abusivamente, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Letto e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
f.to Domenico palma

IL CONSIGLIERE
f.to dott. Giovanni Panella

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Assunta D'Agostino

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- **CHE la presente deliberazione:**

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
25 OTT. 2012 come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/00 (N.
319 Reg. Pub.)



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Assunta D'Agostino

- **CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il** 30/8/2012;

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/00);

Li' 25 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Assunta D'Agostino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Luco dei Marsi, li 25 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Assunta D'Agostino